

ziale omessa od iscritta in meno nei ruoli dell'imposta terreni, come ai precedenti articoli, verrà pagato, di anno in anno, alla provincia di Pavia.

L'importo delle quote d'imposta erariale omessa od iscritta in meno nei ruoli stessi verrà detratto dai residui passivi al 30 giugno 1907 del capitolo 254 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1906-1907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 336 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La eccezione contenuta nella lettera a) dell'art. 4 della legge 19 maggio 1904, n. 185, estesa a tutto il Regno con la legge 19 luglio 1906, n. 364, non è applicabile ai prestiti contratti per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in applicazione dell'art. 3 delle leggi 8 febbraio 1900, n. 50, e 13 luglio 1905, n. 399, e dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1902, n. 566.

La trasformazione dei detti prestiti avrà luogo mantenendo fermo l'originario periodo di ammortamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 337 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Norme generali e disposizioni sulle condizioni igieniche per la coltivazione del riso.

Art. 1.

La coltivazione del riso nei luoghi e nei casi nei quali non è

vietata, è disciplinata dalla presente legge e dai regolamenti generali o speciali ai quali questa si riferisce.

Art. 2.

In ciascuna delle Provincie, dove si pratica la coltivazione del riso, un regolamento speciale, da deliberarsi ed approvarsi nei termini e nei modi indicati dall'articolo seguente, deve:

a) determinare le distanze minime dagli aggregati di abitazioni e quelle dalle case sparse, da prescriversi per risaie;

b) determinare le norme intorno al deflusso e scarico delle acque, da osservarsi nelle risaie;

c) stabilire le disposizioni di tolleranza, quanto alla distanza, nei terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;

d) stabilire le condizioni tutte speciali, cui deve subordinarsi il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, salve le disposizioni degli articoli 4 e 5

e) determinare la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro della raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali;

f) disciplinare tutte le altre materie ad esso deferite dalla presente legge o dal regolamento generale per l'esecuzione della medesima.

Art. 3.

Il regolamento speciale di cui nel precedente articolo è proposto dal Consiglio provinciale di sanità, dopo intesi i Consigli comunali dei luoghi dove si pratica o viene ammessa la coltura a riso, ed è sottoposto alle deliberazioni del Consiglio provinciale.

Lo stesso regolamento è approvato, su proposta dei ministri dell'interno e di agricoltura, con decreto Reale, colle eventuali modificazioni od aggiunte che vi venissero introdotte, sentiti il Consiglio superiore di sanità, il Consiglio superiore del lavoro ed il Consiglio di Stato.

Art. 4.

Chiunque voglia attivare nuove risaie deve entro il mese di novembre presentare al sindaco del Comune apposita dichiarazione nella quale sono indicati i beni destinati alla coltivazione del riso.

La dichiarazione pubblicata per copia nell'albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dalla Giunta municipale, e colle relative osservazioni eventuali, trasmessa al prefetto della Provincia.

Agli effetti di questa disposizione è considerata come nuova risaia la estensione della coltivazione a riso oltre i limiti nei quali essa è anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.

Art. 5.

Ogni controversia relativa all'attivazione di nuove risaie, o alla estensione di cui nel precedente articolo, è di competenza del prefetto della Provincia al quale devono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta dall'art. 4.

Entro un mese dall'avvenuta decorrenza di questo termine il prefetto provvede con decreto motivato, intesi il Consiglio provinciale di sanità ed il Consiglio di prefettura.

Il provvedimento del prefetto è notificato alle parti interessate, le quali potranno entro giorni quindici dalla notificazione proporre ricorso al ministro dell'interno.

Questi, intesi il Consiglio superiore di sanità od il Consiglio di Stato, decide con provvedimento definitivo.

Art. 6.

Le nuove risaie attivate od estese nei luoghi ed entro le distanze proibite, o contro il divieto dell'autorità governativa, saranno, con decreto del prefetto, fatte distruggere a spese dei contravventori, se essi non abbiano ottemperato alla ingiunzione loro fattane ed entro il tempo prefisso.

Le spese per la distruzione d'ufficio saranno recuperate coi privilegi fiscali.

Il prefetto, intesi i Consigli comunali interessati, il Consiglio provinciale di sanità ed il Consiglio provinciale, potrà vietare la coltivazione di risaie, quando queste risultino nocive alla salute pubblica.

Contro i decreti del prefetto è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, al ministro dell'interno, che deciderà anche nel merito, su conforme parere del Consiglio superiore di sanità.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, quando si tratti di nuove risaie, giusta la prima parte di quest'articolo.

La revoca della concessione di coltivare a riso e la ordinata distruzione non dà luogo a diritti d'indennizzo.

È invece ammessa la revisione dell'estimo catastale agli effetti dell'imposta fondiaria, quando la revoca della concessione o la distruzione si riferisca a risaie attivate in conformità delle leggi e dei regolamenti, e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.

Art. 7.

L'applicazione delle leggi contro la malaria, per quanto riguarda la somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo a tutti gli addetti alla coltivazione della risaia, stabilmente o temporaneamente impiegati, è fatta obbligatoria anche se le risaie non siano comprese nel perimetro di zone malariche dichiarate. In quest'ultimo caso, la relativa spesa è a carico dei soli proprietari delle risaie, dai quali il Comune la ripete nei modi e nelle forme previste dalle anzidette leggi contro la malaria.

Art. 8.

Nei Comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso, il Comune provvede ad un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi, colle norme ed entro i limiti, che, tenuto conto delle condizioni delle varie località, sono determinati nel regolamento provinciale di cui all'art. 2 della presente legge.

La spesa per tale servizio è ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso e ripetuta da essi coi privilegi fiscali, col procedimento prescritto dall'art. 2 della legge 19 maggio 1904, n. 209.

In caso di mancato, o di insufficiente adempimento del servizio di assistenza anzidetta, il prefetto dà i provvedimenti di urgenza e la relativa spesa è a carico del Comune.

Art. 9.

Le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione a riso ed aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, ed i dormitori od abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità ed arredamento prescritte dall'art. 15 (1° e 2° capoverso) della legge 25 febbraio 1904, n. 57, e dalle disposizioni del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Le abitazioni dei lavoratori stabili ed i dormitori dei lavoratori immigrati debbono inoltre avere le aperture munite di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

I dormitori dei lavoratori avventizi debbono consentire la separazione dei sessi.

In tutte le aziende, che impiegano squadre o compagnie di lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso, dove essere destinato un apposito locale, protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica, o da altra malattia trasmissibile.

Art. 10.

Ai conduttori di opera in risaia, o, se essi non vi adempiano,

ai proprietari dei fondi coltivati a risaia, è fatto obbligo di fornire acqua potabile di buona qualità ed in quantità sufficiente tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.

Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro il conduttore di opera deve sempre rispondere della qualità ineccepibile degli alimenti, e su di questi invigila l'assistenza medica di cui all'art. 8.

CAPO II.

Disposizioni sul contratto di lavoro nelle risaie.

Art. 11.

Non possono essere impiegati nei lavori di mondatura in risaia:

a) i minori di anni 14 compiuti;

b) le donne durante l'ultimo mese di gravidanza e il primo mese dopo il parto.

I fanciulli minori di 16 anni compiuti e le donne minori di 21 anni compiuti debbono, per l'ammissione al lavoro di mondatura, essere muniti della fede di nascita.

Tutti i mondatori immigrati devono essere muniti di una dichiarazione medica dell'ufficiale sanitario del Comune di loro residenza o dal quale emigrano, dalla quale consti che sono immuni da malattie trasmissibili.

Le donne incinte debbono essere munite di una dichiarazione medica che attesti il periodo della loro gravidanza.

Le fedi di nascita e le dichiarazioni mediche sono fatte gratuitamente e debbono a semplice richiesta essere presentate agli agenti della forza pubblica ed agli incaricati dell'assistenza medica.

Art. 12.

Il lavoro di mondatura non può iniziarsi prima dell'ora del levar del sole e la giornata di lavoro non può mai eccedere i seguenti limiti di orario, cioè:

a) le ore nove per i lavoratori che, non avendo residenza nei fondi ove si fa la mondatura, non vi pernottano;

b) le ore dieci per i lavoratori che pernottano nei fondi ove si fa la mondatura.

Anche nei casi ne' quali i lavoratori, col consenso dei conduttori d'opera, vogliano recuperare nei giorni successivi le ore di lavoro perdute a cagione d'intemperie nei giorni precedenti, la loro giornata di lavoro non deve eccedere le ore dieci.

Compiuto l'orario giornaliero di lavoro nei limiti sovra fissati, i lavoratori non possono essere impiegati o impegnarsi in altri lavori supplementari di mondatura.

Art. 13.

La giornata di lavoro deve sempre, e per tutti i mondatori, essere interrotta da opportuni periodi di riposo, il cui numero e la cui durata sono determinati nei regolamenti provinciali.

Alle donne che allattano i propri bambini deve inoltre concedersi il tempo necessario all'allattamento, senza che possa il tempo stesso detrarsi nel computo delle ore di lavoro.

Non si computano nelle ore di lavoro quelle assegnate ai mondatori per i periodi di riposo nè il tempo occorrente ai medesimi per recarsi sul luogo del lavoro e per il ritorno.

Art. 14.

Il lavoro dei mondatori deve essere interrotto ogni settimana per ventiquattro ore consecutive.

Art. 15.

Qualunque convenzione, con la quale sia pattuita una giornata di lavoro eccedente i limiti d'orario indicati negli articoli precedenti è nulla.

Art. 16.

Alla esatta osservanza delle norme relative agli orari ed ai ri-

posi e d'ogni altra contenuta negli articoli 11, 12, 13 e 14 devono, oltre gli agenti della forza pubblica, invigilare gl'incaricati dell'assistenza medica.

Art. 17.

Il contratto di lavoro relativo alla coltivazione del riso è esente da tassa di bollo e di registro; e se riguarda uno o più lavoratori impiegati per una intiera lavorazione deve essere scritto, sotto pena di nullità e rilasciato dal conduttore d'opera, in copia da lui sottoscritta, al lavoratore.

I contratti speciali formati senza limite di tempo, riguardanti la mondatura, ovvero la raccolta e trebbiatura del riso, s'intendono fatti per la intera durata del lavoro agrario in essi contemplato.

Ai soli effetti dei contratti contemplati dalla presente legge è riconosciuta la capacità giuridica di contrattare in proprio, come locatori di opera, ai maggiori di 14 anni compiuti i quali possono validamente riscuotere la mercede del loro lavoro.

Art. 18.

Nei contratti individuali, quando una delle parti non sappia o non possa scrivere, è sufficiente e valido il crocosegno, purchè fatto alla presenza di due testimoni idonei e conosciuti, e del sindaco, o di un notaio, o del segretario comunale, o del conciliatore, che vi devono apporre la loro firma, dopo la lettura del contratto alle parti interessate, della quale deve essere fatto risultare nell'atto.

Nei contratti ai quali partecipano contemporaneamente venti o più locatori di opera, la sottoscrizione del contratto può da essi delegarsi a tre fra gli stessi lavoratori che partecipano alla convenzione, maggiori di età, quali incaricati dagli altri contraenti, e questi debbono essere presenti, o legalmente rappresentati, all'atto, ed in questo elencati colle loro generalità.

Della identità delle persone contraenti e di quelle incaricate della sottoscrizione si fa constare mediante la presenza all'atto di due testimoni idonei fedifacenti, anch'essi sottoscritti al contratto in presenza di una delle persone indicate nel precedente comma di questo articolo e colle norme ivi tracciate.

Copia dei contratti contemplati nel presente articolo è a cura della parte più diligente depositata nella segreteria comunale del Comune o nella cancelleria della pretura del mandamento, ove il contratto di lavoro deve essere eseguito.

Art. 19.

Nei contratti di lavoro stipulati per mezzo di uno o più intermediari, questi si presumono, per il solo fatto dell'accettazione del contratto per parte del conduttore d'opera, mandatari di quest'ultimo sia esso proprietario od affittuario dei fondi nei quali il contratto di lavoro deve essere eseguito.

Art. 20.

La mercede dovuta dal conduttore di opera in risaia per il totale corrispettivo del lavoro appartiene per intero ai lavoratori, senza che possa andare soggetta a diminuzione o ritenute di qualsiasi specie e sotto qualsiasi forma a vantaggio dell'intermediario.

È nullo il patto col quale l'intermediario abbia stipulato di avere per sé, quale compenso dell'opera sua o per altra causa, parte della mercede convenuta per i lavoratori.

I lavoratori hanno diritto, in ogni caso, di pretendere dal conduttore d'opera il pagamento della mercede loro dovuta, e il conduttore d'opera è tenuto a pagarla ai lavoratori o ad un loro mandatario. Questi non può essere l'intermediario di cui all'art. 19 nè altra persona che sia comunque alle dipendenze del conduttore d'opera.

Ogni patto contrario è nullo.

Art. 21.

Il compenso, che possa eventualmente spettare all'intermediario

per l'opera prestata col ricercare ed assicurare i lavoratori per la mondatura o per la raccolta del riso deve essere convenuto in iscritto ed in modo separato e distinto dalla mercede dovuta ai lavoratori ai sensi del precedente art. 20.

Art. 22.

Lo scioglimento dei contratti di lavoro contemplati nella presente legge ed i termini per le disdette sono regolati dalle convenzioni fra le parti e dalle consuetudini locali.

In mancanza di patti espressi e di consuetudini si applicano le regole seguenti

Art. 23.

I contratti di lavoro contemplati dalla presente legge si sciogliono per scadenza dei termini fissati, per la fine del lavoro agrario pattuito, per forza maggiore e per la morte del locatore di opera.

Possono essere anche sciolti fuori termine quando concorrano giusti motivi, l'apprezzamento dei quali è lasciato alla prudenza ed equità delle Commissioni di conciliazione nominate in conformità degli articoli 27 e seguenti, o, nelle ipotesi ivi contemplate, dall'autorità giudiziaria.

In ogni altro caso la parte per colpa della quale ha luogo la risoluzione del contratto fuori termine è tenuta a pagare all'altra parte una somma pari all'ammontare della retribuzione di un mese se si tratti di contratti di lavoro ad annata e di una settimana, se di contratti di minore durata.

Art. 24.

Nel caso di risoluzione di contratto per la morte del locatore d'opera, ferme le disposizioni del Codice civile per i contratti di mezzadria o colonia, il conduttore d'opera deve pagare agli eredi del defunto, oltre la mercede del lavoro compiuto, l'importare della mercede giornaliera per quindici giorni di lavoro.

Art. 25.

Quando nei contratti di lavoro contemplati nella presente legge non si è diversamente stipulato, il conduttore d'opera ha facoltà di trattenere una parte della mercede in denaro da corrispondersi ai lavoratori, in misura non eccedente il 20 per cento; ma in tal caso egli deve nei termini, nei luoghi e colle garanzie indicate nel regolamento provinciale, depositare oltre la somma corrispondente a quella complessiva della mercede trattenuta, altra uguale somma.

Le due somme rimangono in deposito a garanzia reciproca delle parti per l'esecuzione dei patti stipulati nel contratto di lavoro, e sono da esse ritirate al termine del lavoro pattuito, tranne i casi previsti dalla presente legge.

Art. 26.

Il conduttore d'opera, il quale indebitamente manchi al pagamento della mercede, od ostacoli il rimborso del deposito di cui sopra, o ritardi il pagamento della mercede, o vi provveda in modo incompleto, è punito coll'ammenda fino a L. 100 per ciascuno dei lavoratori ai quali fu negato o ritardato il pagamento od ostacolato il rimborso del deposito, senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

Art. 27.

In ogni comune dei territori ove ha luogo la coltivazione del riso, ogni anno e fino alla istituzione dei probiviri agricoli, alle date, nei modi e nei termini fissati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge e dai regolamenti provinciali, è eletta una Commissione di conciliazione composta di cinque membri, due dei quali delegati dai conduttori d'opera nel Comune, gli altri due scelti dai locatori d'opera locali ed immigrati nel Comune, fra gli appartenenti alle rispettive classi.

Il quinto, che ha l'ufficio di convocare e di presiedere la Commissione, è eletto d'accordo dalle parti, o dai loro delegati, a comporre la Commissione, ed in caso di dissenso, dal presidente del tribunale del circondario.

La nomina dei commissari in sostituzione di quelli eletti dalle parti, che o non accettino l'ufficio, o vi rinunzino, e non siano tosto surrogati dalla parte che li ha eletti, spetta al presidente del tribunale del circondario.

Art. 28.

Alla Commissione di conciliazione è deferito l'esame di ogni controversia, di carattere individuale o generale, fra i conduttori e i locatori d'opera, nel territorio del Comune, purchè relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dei patti contrattuali e delle consuetudini in vigore, nei casi nei quali a queste la legge od il contratto si riferiscono.

Art. 29.

La Commissione di conciliazione ha la sua sede nella casa comunale, e può nei suoi lavori essere assistita da un segretario, scelto dal presidente, per la redazione dei verbali delle adunanze.

Essa funziona come arbitro amichevole compositore e non è tenuta all'osservanza di altre forme o termini che non siano prescritte dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 35.

Il presidente convoca la Commissione a richiesta dei commissari, o dei contendenti, o di uno di essi.

Art. 30.

La Commissione, esaminata la controversia, ne formula i precisi termini in apposito verbale, nel quale saranno trascritte le ragioni adottate dalle parti contendenti, e la risoluzione adottata.

Deve dal verbale constare se la risoluzione fu adottata ad unanimità ovvero a maggioranza di voti.

Art. 31.

Della risoluzione della Commissione è dato avviso alle parti nei modi prescritti dal regolamento. Entro cinque giorni dalla sua pronuncia la risoluzione della Commissione è a cura del presidente depositata in originale nella cancelleria della pretura coi relativi verbali. Di questo deposito si forma dal pretore e dal cancelliere processo verbale.

Quanto si tratti di controversia di carattere generale il presidente della Commissione ne dà sollecitamente avviso al Consiglio superiore del lavoro, al quale deve in tali casi essere trasmessa copia della risoluzione adottata.

Art. 32.

La risoluzione della Commissione, quando è emessa coll'intervento di tutti i commissari ed adottata ad unanimità, ha gli effetti della sentenza arbitrale ed è dal pretore resa d'ufficio esecutiva nei modi e termini indicati nell'ultima parte dell'art. 24 del Codice di procedura civile.

Contro di essa non sono ammesse impugnative avanti l'autorità giudiziaria; tranne quelle per violazione delle norme fissate per la composizione della Commissione dall'art. 27 e per difetto di giurisdizione.

In questi casi la parte che intende proporre l'annullamento deve, entro il termine di giorni cinque dalla notificazione del decreto del pretore che rese la pronuncia esecutiva, proporre la impugnativa con ricorso al tribunale civile del circondario, che decide definitivamente.

Quando il tribunale dichiara la nullità della pronuncia della Commissione per violazione delle norme contenute nell'art. 27, avrà luogo un secondo tentativo di conciliazione nei modi e termini e cogli effetti di cui nei precedenti articoli.

Art. 33.

La parte che si rifiuti indebitamente di proporre alla Commissione l'esame preventivo della controversia insorta, e di cui all'art. 28, non sarà ammessa a far valere i diritti relativi avanti l'autorità giudiziaria competente, la quale invece può, su proposta dell'altra parte, dichiararla tenuta alla perdita di tutto o di parte del deposito di cui all'art. 25, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 34.

I commissari eletti a far parte della Commissione di conciliazione che abbiano accettata la nomina, e senza giusti motivi desistano dall'ufficio, o dolosamente non partecipano alla pronuncia, sono puniti con una multa estensibile fino a L. 1000 e possono essere tenuti al risarcimento dei danni.

Art. 35.

Con apposito regolamento speciale, da approvarsi per decreto Reale a proposta dei ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore del lavoro, saranno stabilite le norme per la formazione delle liste che debbono servire all'elezione della Commissione di conciliazione, per la nomina o la funzione della Commissione stessa e per la procedura da osservarsi davanti il tribunale nel caso dell'impugnativa di cui all'art. 32.

Gli atti della Commissione di conciliazione e quelli delle parti avanti la medesima e avanti il tribunale sono esenti da tassa di bollo e di registro.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 36.

Chiunque, tenuto alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, vi contravviene, è punito nella misura indicata negli articoli seguenti, e nei casi nei quali la pena non sia specialmente indicata, con un'ammenda estensibile a L. 500.

Art. 37.

Le contravvenzioni agli articoli 6, 7, 9 e 10 e le contravvenzioni ai regolamenti previsti dall'art. 1 sono punite coll'ammenda da L. 500 a L. 1500.

Le contravvenzioni agli articoli 11 (1° comma, lettere a e b) e 12 sono punite coll'ammenda fino a L. 100 per ciascuna delle persone che hanno dato luogo alla contravvenzione, senza che l'ammenda complessiva possa eccedere le L. 5000.

Art. 38.

Le contravvenzioni si applicano anche ai locatori d'opera, quando questi abbiano all'insaputa del conduttore d'opera, o contro la sua volontà violate le disposizioni della legge che li riguardano.

Art. 39.

L'imputato delle contravvenzioni che non sia recidivo, può far cessare il corso dell'azione penale pagando a titolo di oblazione volontaria, prima dell'apertura del dibattimento, una somma non minore della metà della pena massima corrispondente alla contravvenzione accertata a suo carico, oltre alle spese del procedimento esclusa la tassa di sentenza.

Art. 40.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni è devoluto a favore delle pubbliche istituzioni locali di beneficenza.

Art. 41.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ispettori dell'agricoltura e dell'industria, e gli incaricati dell'assistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad

assicurare l'applicazione della presente legge; ed a talo scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitori, nei luoghi di isolamento e di ricovero dei lavoratori.

Art. 42.

Le condizioni di fatto circa le distanze dagli aggregati di abitazioni esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, anche se difformi da quelle a prefiggersi dai nuovi regolamenti, sono salve purchè risultino conformi alle prescrizioni dei regolamenti provinciali attualmente in vigore ed anteriori al 1907, e non siano nocive alla salute, nel quale caso è sempre applicabile il disposto dell'articolo 6 comma terzo.

Art. 43.

A cura dei proprietari dei fondi coltivati a risaia deve essere data completa attuazione a quanto è prescritto dall'articolo 9, 1° capo della presente legge, nel termine di anni tre dalla pubblicazione della legge stessa. Alla protezione delle aperture mediante le reticelle ed al locale prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 9 deve essere provveduto entro un anno dalla stessa data.

I regolamenti provinciali dovranno determinare, tenendo conto delle condizioni speciali delle varie località, l'ordine e la successione da osservarsi negli altri lavori entro il termine di tre anni.

Art. 44.

La presente legge sarà compresa nel testo unico delle leggi sanitarie previsto dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1901, n. 57.

Art. 45.

La legge 12 giugno 1866, n. 2967, è abrogata.

I regolamenti provinciali, attualmente esistenti in virtù di detta legge, rimangono in vigore, nelle parti in cui non siano in contraddizione colla legge presente, fino alla pubblicazione dei nuovi regolamenti previsti dall'articolo 1° di quest'ultima.

Art. 46.

Il Governo del Re entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, udito il Consiglio superiore di Sanità, il Consiglio superiore del lavoro ed il Consiglio di Stato emanerà il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero CCVIII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto 9 giugno 1897, n. CLXXXVII (parte supplementare), che autorizza la Camera di commercio ed arti di Cuneo a imporre una tassa sugli esercenti industrie e commercio;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti predetta, in data 29 novembre 1906;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La prima parte dell'art. 2 del R. decreto 9 giugno 1897, n. CLXXXVII (parte supplementare) è abrogata e sostituita dalla seguente:

« La tassa verrà ripartita fra i contribuenti, divisi, a seconda dell'importanza dei loro redditi, desunti esclusivamente dai ruoli per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile della categoria B e del gruppo XXVI della categoria C, in undici classi, come risulta dalla seguente tabella » (*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

(*) Vedasi nel R. decreto n. CLXXXVII pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 luglio 1897, n. 160.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCIX (Dato a Roma, il 23 maggio 1907), col quale il pio legato « Leonesio Giuseppe », esistente nel comune di Tremosine, è eretto in ente morale, ed in pari tempo è raggruppato all'opera pia « Tiboni », esistente nella frazione di Vesio del Comune suddetto.

N. CCX (Dato a Roma, il 30 maggio 1907), col quale l'asilo infantile « Mario Bogliolo » di Villalvernia (Alessandria), è eretto in ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

N. CCXI (Dato a Roma, il 30 maggio 1907), col quale si origina in ente morale l'istituto medico-chirurgico-farmaceutico di mutuo soccorso, con sede in Padova, e se ne approva lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 18 dicembre 1904, col quale, a termini dell'art. 92 della legge 31 marzo stesso anno, n. 140, fu, tra altri funzionari, chiamato a far parte della Commissione centrale consultiva per la Ba-